

**COMUNICATO UFFICIALE N. 191**  
**Stagione Sportiva 2010/2011**

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 174/A della F.I.G.C., inerente gli artt. 29, 32 e 118 delle N.O.I.F..

**PUBBLICATO IN ROMA IL 26 MAGGIO 2011**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Massimo Ciaccolini**

**IL PRESIDENTE**  
**Carlo Tavecchio**

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 174/A

Il Presidente

- vista la delega conferita dal Consiglio Federale del 29 aprile 2011;
- d'intesa con il Vice Presidente Vicario e con il Presidente della Divisione Nazionale Calcio a Cinque

d e l i b e r a

di modificare gli artt. 29, 32 e di emanare il testo dell'art. 118 delle Norme Organizzative Interne della FIGC secondo il testo riportato nell'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 MAGGIO 2011

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

**MODIFICHE NOIF**

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;"><b>Art. 29</b> <b>I "non professionisti"</b></p> <p>1. Sono qualificati "non professionisti" i calciatori che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D. compresi quelli di sesso femminile, quelli che giocano il "Calcio a Cinque" e quelli che svolgono attività ricreativa</p> <p>2. Per tutti i calciatori "non professionisti" è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato.</p> <p>3. I rimborsi forfettari di spesa, le indennità di trasferta e le voci premiali, ovvero le somme lorde annuali secondo il disposto del successivo art. 94 ter, possono essere erogati esclusivamente ai calciatori tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D., nel rispetto della legislazione fiscale vigente ed avuto anche riguardo a quanto previsto dal C.I.O. e dalla F.I.F.A..</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 29</b> <b>I "non professionisti"</b></p> <p>1. Sono qualificati "non professionisti" i calciatori <b>tesserati, compresi quelli di sesso femminile</b>, che svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D. , che giocano a "Calcio a Cinque" e che svolgono attività ricreativa</p> <p><b>1.bis Ai calciatori non professionisti, al fine di permettere, anche avuto riguardo alle disposizioni FIFA, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall'art.118 delle NOIF</b></p> <p>2. Per tutti i calciatori "non professionisti" è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato.</p> <p>3. I rimborsi forfettari di spesa, le indennità di trasferta e le voci premiali, ovvero le somme lorde annuali secondo il disposto del successivo art. 94 ter, possono essere erogati esclusivamente ai calciatori tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D., nel rispetto della legislazione fiscale vigente ed avuto anche riguardo a quanto previsto dal C.I.O. e dalla F.I.F.A..</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 32</b> <b>I "giovani dilettanti"</b></p> <p>1. I calciatori "giovani" dal 14° anno di età anagraficamente compiuto possono assumere con la società della Lega Nazionale Dilettanti, per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica di "giovani dilettanti".</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 32</b> <b>I "giovani dilettanti"</b></p> <p>1. I calciatori "giovani" dal 14° anno di età anagraficamente compiuto possono assumere con la società della Lega Nazionale Dilettanti, per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica di "giovani dilettanti".</p>

2. I calciatori con la qualifica di "giovani dilettanti" assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di "non professionista".

**1.bis Ai calciatori giovani dilettanti, al fine di permettere, anche avuto riguardo alle disposizioni FIFA, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall'art.118 delle NOIF**

2. I calciatori con la qualifica di "giovani dilettanti" assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di "non professionista".

**Art.118  
Variazione Di Attività**

**1. Il calciatore non professionista o giovane dilettante tesserato per una società di calcio a undici, può variare l'attività, nei periodi fissati dal Consiglio Federale, tesserandosi per una diversa società di calcio a cinque. Fermo restando il tesseramento con la società di calcio a undici, alla prima variazione di attività, il calciatore assume contemporaneamente il tesseramento con la società di calcio a cinque.**

**2. Il calciatore non professionista di calcio a cinque o giovane dilettante tesserato per una società di calcio a cinque, può variare l'attività, nei periodi fissati dal Consiglio Federale, tesserandosi per una diversa società di calcio a undici. Fermo restando il tesseramento con la società di calcio a cinque, alla prima variazione di attività, il calciatore assume contemporaneamente il tesseramento con la società di calcio a undici.**

**3. La variazione di attività consente al calciatore non professionista e giovane dilettante di svolgere l'attività sportiva esclusivamente per la società a favore della quale ha effettuato la variazione.**

**4. Le variazioni di attività successive alla prima possono essere effettuate dal calciatore una sola volta per ogni stagione sportiva e solo a favore delle società di calcio a undici e di calcio a**

	<p><b>cinque con le quali è tesserato.</b></p> <p><b>5. Non è consentita la variazione di attività per i calciatori che hanno sottoscritto accordi economici ai sensi dell'art.94 ter.</b></p> <p><b>6. La richiesta di variazione di attività deve essere redatta su apposito modulo, debitamente sottoscritta dal calciatore e nel caso di minore di età anche dall' esercente la potestà genitoriale, nonché dal legale rappresentante della Società per la quale il calciatore chiede il tesseramento.</b> <b>Tale richiesta deve essere depositata o inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento alla Lega, ai Comitati o alle Divisioni.</b> <b>La data di deposito o di spedizione del plico postale stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento e della variazione di attività.</b></p> <p><b>7. I calciatori non professionisti e giovani dilettanti tesserati per società che svolgono sia attività di calcio a undici sia attività di calcio a cinque possono svolgere entrambe le discipline a favore della società presso la quale sono tesserati.</b></p>
--	--